

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm. ;
sul ricorso numero di registro generale 1180 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Balestro, con domicilio
eletto presso il suo studio in Milano, corso di Porta Romana, 6;

contro

Ministero dell'Interno Questura di Milano, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via
Freguglia, 1;

per l'annullamento

del decreto nr.23371/2010 Imm., notificato alla ricorrente in data
12.02.2011, con il quale il Questore della provincia di Milano ha
rigettato l'istanza presentata in data 11.5.2010, volta ad ottenere il
rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro; nonchè di ogni
atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno
Questura di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2011 il dott.
Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Questura di Milano ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di
soggiorno presentata dalla ricorrente per attesa occupazione in quanto,
scaduto il termine di disoccupazione legittima non avrebbe dimostrato di
avere acquisito un nuovo rapporto di lavoro.

La ricorrente impugna l'atto indicato in epigrafe per i seguenti motivi:
violazione dell'obbligo di motivazione in quanto la ricorrente avrebbe
assunto un nuovo rapporto di lavoro e avrebbe inviato il nuovo contratto
di soggiorno alla Questura che lo avrebbe ricevuto in data 22.12.2009. A
ciò si aggiunge che la ricorrente avrebbe un reddito superiore a quello
previsto come minimo di legge.

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 3 maggio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è fondato.

Dalla documentazione versata in atti risulta che la ricorrente intrattiene un rapporto di lavoro con la signora *****, che ha stipulato contratto di soggiorno in data 29.10.2010 e che ha trasmesso il contratto alla Questura in data 14/12/2010, cioè prima dell'adozione dell'atto di reiezione impugnato.

In merito l'art. 5 c. 5 del D. Lgs. 286/1998 è chiaro nello stabilire che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio.

Il caso della ricorrente rientra precisamente nella previsione normativa secondo la quale la sopravvenienza del possesso dei requisiti al momento della decisione obbliga l'amministrazione a rilasciare il permesso di soggiorno. Infatti come la perdita dei requisiti nel corso del rapporto legittima la revoca prevista dalla stessa norma, così il sopravvenire dei requisiti impone l'accoglimento della domanda.

In definitiva il ricorso va accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.500,00 oltre IVA e CPA se dovuti. Dispone la restituzione alla ricorrente del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Alberto Di Mario, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 05/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. Amm.)